

## Sommario

<b>Titolo I</b> .....	4
<b>Misure di semplificazione in favore delle attività economiche</b> .....	4
<b>Capo I</b> .....	4
<b>Misure di semplificazione per le imprese</b> .....	4
<b>Art. 1</b> .....	4
<i>(Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per gli aiuti di stato)</i> .....	4
<b>Art. 2</b> .....	4
<i>(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)</i> .....	4
<b>Art. 3</b> .....	4
<i>(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)</i> .....	4
<b>Capo II</b> .....	7
<b>Misure di semplificazione in materia di filiera alimentare</b> .....	7
<b>Art. 4</b> .....	8
<i>(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane confezionato)</i> .....	8
<b>Art. 5</b> .....	8
<i>(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50)</i> .....	8
<b>Capo III</b> .....	8
<b>Misure di semplificazione in materia di turismo</b> .....	8
<b>Art. 6</b> .....	8
<i>(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)</i> .....	8
<b>Art. 7</b> .....	8
<i>(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)</i> .....	8
<b>Capo IV</b> .....	9
<b>Misure di semplificazione in materia di navigazione</b> .....	9
<b>Art. 8</b> .....	9
<i>(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)</i> .....	9
<b>Art. 9</b> .....	9
<i>(Forma del contratto)</i> .....	9
<b>Art. 10</b> .....	10
<i>(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)</i> .....	10
<b>Capo V</b> .....	10
<b>Ulteriori misure di semplificazione</b> .....	10
<b>Art. 11</b> .....	10
<i>(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)</i> .....	10
<b>Art. 12</b> .....	10

(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive) .....	10
Art. 13 .....	11
( <i>Strumenti di misura contatori idrici</i> ) .....	11
Art. 14 .....	11
( <i>Semplificazioni in materia di rifiuti</i> ) .....	11
Art. 15 .....	11
( <i>Misure di semplificazione per le imprese artigiane</i> ) .....	11
<b>Titolo II</b> .....	11
<b>Misure di semplificazione in favore dei cittadini</b> .....	11
<b>Capo I</b> .....	11
<b>Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore di cittadini</b> .....	11
Art. 16 .....	11
( <i>Semplificazioni in materia di autotutela</i> ) .....	11
Art. 17 .....	12
( <i>Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta</i> ) .....	12
Art. 18 .....	12
( <i>Diposizioni in materia di traduzioni giurate</i> ) .....	12
<b>Capo II</b> .....	12
<b>Misure di semplificazione in materia di istruzione</b> .....	12
Art. 19 .....	12
( <i>Misure di semplificazione in materia di esercizio di attività di strutture per la prima infanzia</i> ) .....	12
ART. 20 .....	12
( <i>Misure in materia di parità scolastica</i> ) .....	12
Art. 21 .....	14
( <i>Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie</i> ) .....	14
<b>Titolo III</b> .....	17
<b>Ulteriori misure di semplificazione</b> .....	17
<b>Capo I</b> .....	17
<b>(Misure di semplificazione in materia di università)</b> .....	17
ART. 24 .....	17
( <i>Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università</i> ) ..	17
ART. 25 .....	17
( <i>Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle Università</i> ) ..	17
ART. 26 .....	18
( <i>Semplificazione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi liberi di cui all'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240</i> ) .....	18
ART. 27 .....	18

<i>(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi Universitari)</i> .....	18
<b>Capo II Misure di semplificazione in materia sanitaria</b> .....	18
<b>ART. 28</b> .....	18
<i>(Modifiche all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)</i> .....	18
<b>ART. 29</b> .....	18
<i>(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)</i> .....	18
<b>Capo III</b> .....	19
<b>Disposizioni finali</b> .....	20
<b>Art. 30</b> .....	20
<b>(Disposizioni di coordinamento)</b> .....	20
<b>Art. 31</b> .....	20
<b>(Clausola di salvaguardia)</b> .....	20

# **DISEGNO DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE**

## **Titolo I**

### **Misure di semplificazione in favore delle attività economiche**

#### **Capo I**

#### **Misure di semplificazione per le imprese**

##### **Art. 1**

##### ***(Disposizioni in materia di obblighi di trasparenza per gli aiuti di stato)***

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 125-bis, è abrogato;
- b) ai commi 125-ter, 125-*quater*, 125-*quinquies* le parole: «*ai commi 125 e 125-bis*», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «*al comma 125*»;
- c) al comma 127 le parole: «*125-bis*» sono soppresse.

##### **Art. 2**

##### ***(Semplificazioni per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici)***

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: “*competente per territorio*”, sono sostituite dalle seguenti: “*nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, ha la propria sede legale*”.

##### **Art. 3**

##### ***(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)***

1. Gli articoli 17-*bis* e 17-*ter* del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

*“Art. 17-bis. (Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)*

*1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.*

2. *Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:*

- a) *pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;*
- b) *pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;*
- c) *pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;*
- d) *pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n° d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);*
- e) *Sistemi-pallet: sono le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:*
  - i *essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);*
  - ii *avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;*
  - iii *avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;*
  - iv *pubblicare sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;*
  - v *adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuandone il calcolo e pubblicarne il valore sul proprio sito web ufficiale;*
- f) *tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);*
- g) *stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;*
- h) *conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.*

*Art. 17-ter.*

*(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)*

*1. Fermo restando l'articolo 11 bis del D.Lgs.286/2005, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi*

*indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle emanande linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.*

*2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.*

*3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali che verranno definite nelle emanande linee guida, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente norma sarà valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 c.c., oltre a quanto previsto al comma 4. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.*

*4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.*

*5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal precedente comma*

*4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4 che precede.*

*6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del successivo comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.*

*7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet (art. 17-bis comma 2 lett. e).*

*8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.*

*9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito. I Sistemi pallet pubblicano sul proprio sito web il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al comma precedente, si applica l'ultimo valore pubblicato.*

*10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni.*

*11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi pallet e alle autorità competenti.*

*12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.*

*13. Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.”*

*2. L'articolo 17-quater del decreto -legge 21 marzo 22, n. 21, convertito con modifiche dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.*

*3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## **Capo II**

### **Misure di semplificazione in materia di filiera alimentare**

#### **Art. 4**

##### ***(Semplificazione nelle modalità di vendita del pane confezionato)***

1. L'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

*“4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, con le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”.*

#### **Art. 5**

##### ***(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50)***

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*“5. Le disposizioni del comma 4, relative al tenore di sostanza secca solubile, non si applicano ai prodotti il cui nome è accompagnato da un'indicazione nutrizionale "a ridotto contenuto di zuccheri" o un'altra indicazione nutrizionale con lo stesso significato per il consumatore come definito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.”*

### **Capo III**

#### **Misure di semplificazione in materia di turismo**

#### **Art. 6**

##### ***(Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)***

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lett. e), è aggiunta la seguente: *“e-bis): prevedere la concessione in via temporanea alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli che non determini intralcio alla circolazione;”.*

#### **Art. 7**

##### ***(Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)***

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lett. d), è aggiunta la seguente: *“d-bis) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di guida alpina - maestro di alpinismo o di aspirante guida, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6.”.*

2. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è soppresso il comma 4;



b) l'articolo 8 è sostituito con il seguente: “8. *L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.*”;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole “*delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei ghiacciai e dei terreni*”.

## **Capo IV**

### **Misure di semplificazione in materia di navigazione**

#### **Art. 8**

##### ***(Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)***

1. All'articolo 172-*bis* del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l'autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell'ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime*”;

b) al comma 2, dopo le parole: “*all'autorità marittima*” sono inserite le seguenti: “*che ha rilasciato l'autorizzazione*”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante*”;

d) al comma 5 dopo le parole: “*di cui al presente articolo*” sono inserite le seguenti: “*, e comunica settimanalmente all'Autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione l'orario di lavoro effettivamente compiuto dai marittimi di cui al comma 1.*”

#### **Art. 9**

##### ***(Forma del contratto)***

1. All'articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “*Fatto salvo quanto previsto dall'art. 331, il contratto di arruolamento del comandante della nave deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un*

*suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del presente codice (navigazione marittima). Il contratto è conservato fra i documenti di bordo”;*

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: *“Il contratto deve, a pena di nullità, essere annotato dall'autorità marittima sul ruolo equipaggio o sulla licenza nei casi previsti dal primo periodo del primo comma e dal comandante della nave nei casi previsti dal secondo periodo del medesimo comma”.*

2. L'articolo 329 del codice della navigazione è abrogato.

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: *“Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 330.”.*

### **Art. 10**

#### ***(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore)***

1. All'articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: *“telegraficamente”* è sostituita dalle seguenti: *“in formato elettronico”*;

b) al terzo comma, dopo le parole: *“porto d'imbarco”* sono inserite le seguenti: *“, anche in formato digitale, ”.*

### **Capo V**

#### **Ulteriori misure di semplificazione**

### **Art. 11**

#### ***(Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro)***

1. All'articolo 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole *“sul piano nazionale”* aggiungere le seguenti: *“, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, ”;*

b) al comma 5, dopo le parole *“sul piano nazionale”* aggiungere le seguenti: *“, ovvero dalle strutture territoriali ad esse annesse, ”.*

### **Art. 12**

#### ***(Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive)***

1. All'articolo 1, comma 1031 bis, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole *“e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,”* sono soppresse e dopo le parole *“Ministro dell'economia e delle finanze.”* sono aggiunte le seguenti *“, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento al 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy”.*

### **Art. 13**

#### ***(Strumenti di misura contatori idrici)***

1. All'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 le parole “*con decreto del Ministro dello sviluppo economico*” sono sostituite dalle seguenti “*con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy*”.

### **Art. 14**

#### ***(Semplificazioni in materia di rifiuti)***

1. All'allegato L-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2*”, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 dopo il punto 20 è inserito il seguente: “*20-bis. - Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato*”.

### **Art. 15**

#### ***(Misure di semplificazione per le imprese artigiane)***

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti delle imprese e le modalità della richiesta, ai fini dell'erogazione, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia, fatta salva la restituzione delle somme eccedenti i costi documentati. Con il predetto decreto è altresì individuato il soggetto gestore con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

## **Titolo II**

### **Misure di semplificazione in favore dei cittadini**

#### **Capo I**

#### **Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore di cittadini**

### **Art. 16**

#### ***(Semplificazioni in materia di autotutela)***

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole “*dodici mesi*” sono sostituita con le seguenti: “*sei mesi*”.

## **Art. 17**

### ***(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta)***

1. All'art. 49 del codice civile le parole “*due anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*un anno*”.
2. All'art. 58 del codice civile, primo comma, la parola “*dieci*” è sostituita dalla seguente: “*cinque*”.

## **Art. 18**

### ***(Disposizioni in materia di traduzioni giurate)***

1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.
2. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate e sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.
3. L'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, è abrogato.

## **Capo II**

### **Misure di semplificazione in materia di istruzione**

## **Art. 19**

### ***(Misure di semplificazione in materia di esercizio di attività di strutture per la prima infanzia)***

1. Al punto n. 104 della Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, il riferimento all'autorizzazione, ovunque ricorra, è sostituito con “*SCIA / SCIA Unica*”.

## **ART. 20**

### ***(Misure in materia di parità scolastica)***

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 4, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:  
*«h-bis) numero di alunni o studenti non inferiore a otto per ciascuna classe, ad esclusione della scuola dell'infanzia.»;*
  - b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:  
*«6-bis. L'Ufficio scolastico regionale può autorizzare una scuola paritaria all'attivazione di una sola classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante nella medesima scuola, se gli studenti che si iscrivono, ivi inclusi quelli che si dichiarano studenti lavoratori, non possono essere inseriti nelle classi terminali già esistenti per insufficienza di spazio delle aule. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo*

*periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 30 giugno precedente all'anno scolastico di riferimento. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attivazione della classe collaterale terminale, alla medesima classe non si estende il riconoscimento della parità.»*

2. All'articolo 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5 è abrogato;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

*«6. L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.»*

3. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 27 è abrogato;
- b) dopo il comma 31, sono aggiunti i seguenti:

*«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le scuole paritarie.*

*31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.»*

4. Ai contributi erogati alle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: *«h-bis) la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi. Il venir meno del requisito di cui alla presente lettera non determina la revoca della parità se l'istituzione scolastica inadempiente è titolare, nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito, di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile di importo almeno pari all'ammontare totale degli inadempimenti.»*

## Art. 21

### *(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)*

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *«A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valido ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.»*

2. A decorrere dalle operazioni per l'assunzione a tempo indeterminato relative all'anno scolastico 2024/2025, i commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: *“e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”* sono soppresse.

4. L'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

5. L'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è abrogato.

6. L'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, è sostituito come segue: *“Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il **Ministro dell'università e della ricerca**, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”*

~~7. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: “è regolata dall'articolo 21, in quanto compatibile con le specifiche disposizioni delle scuole europee” sono sostituite dalle seguenti: “non può essere superiore a nove anni scolastici”.~~

7. Il Capo II del titolo I, parte I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.

8. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: *“I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di*

*accesso di cui all'articolo 14, comma 3 del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.”;*

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta la lettera f-bis): *“attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le Regioni e gli Enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del presente decreto, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 9, comma 4.”;*

c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le parole *“concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)”* sono aggiunte le seguenti parole *“e lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli Enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito.”;*

d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *“e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 del presente decreto. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del presente decreto.”;*

e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Alla scadenza del periodo di attuale vigenza del Piano di azione nazionale pluriennale, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.”;*

f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all'articolo 12, comma 2, lettera b, dopo le parole *“dei servizi educativi per l'infanzia”* sono aggiunte le parole *“accreditati”* e dopo le parole *“e della loro qualificazione”* sono aggiunte le parole *“, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie”;*

h) all'articolo 14, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019”.*

## **ART. 22**

***(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)***

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

*«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.*

*3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, ~~in subordine~~, **altresì** alle seguenti categorie di personale docente:*

- a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;*
- b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.*

*3-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono definiti i criteri per la conferma sul posto assegnato del personale nelle condizioni di cui al comma 3 e per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo al personale che, in possesso dei predetti requisiti, assicuri la continuità didattica.».*

## **Art. 23**

***(Semplificazione in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri per l'ammissione ai concorsi)***

1. All'articolo 38, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado,” sono soppresse.



### **Titolo III** **Ulteriori misure di semplificazione**

#### **Capo I** **(Misure di semplificazione in materia di università)**

##### **ART. 24**

##### ***(Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito delle università)***

1. L'articolo 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è sostituito dal seguente:  
*“1. Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio nel ruolo di professore di prima fascia per almeno venti anni, il titolo di professore onorario qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.*  
*2. Il titolo è conferito con decreto del Rettore, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, tenuto conto della qualità e della continuità della produzione scientifica del professore.*  
*3. Ai professori emeriti non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti è pubblicato sul sito istituzionale dell'ateneo.*  
*5. Il titolo di professore emerito non può essere conferito a coloro che hanno subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o hanno riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti hanno, in ogni caso, causato discredito all'Ateneo.*  
*4. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definiti ulteriori requisiti ai fini del conferimento del titolo.”.*

##### **ART. 25**

##### ***(Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle Università)***

1. All'articolo 6 della legge 168 del 9 maggio 1989 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 9, la parola “*e i regolamenti*” è sostituita dalle seguenti “*, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione finanza e contabilità,*” e la parola “*Ministro*” è sostituita dalla seguente “*Ministero competente*”;
  - b) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - i) il primo capoverso è sostituito dal seguente “*Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti, e i regolamenti di cui al comma precedente, all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.*”;
    - ii) il secondo periodo è soppresso;
    - iii) la parola “*Ministro*” è sostituita dalle seguenti “*Ministero competente*”.
  - c) al comma 11, le parole “*nel Bollettino Ufficiale del Ministero*” sono sostituite dalle seguenti “*sul sito istituzionale delle università*”.

## **ART. 26**

***(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei crediti formativi liberi di cui all'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240)***

1. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «*ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*» sono soppresse e le parole «*sentiti i ministri competenti*» sono sostituite dalle seguenti «*di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione*»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3 della presente legge.”*

## **ART. 27**

***(Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi Universitari)***

1. All'articolo 61 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole “*personalità, giuridica*” sono sostituite dalle seguenti “*personalità giuridica con decreto del Ministro*” e dopo la parola “*funzionamento*” sono inserite le seguenti “*, approvato dal Ministero, in sede di prima adozione e per le successive modifiche.*”.

## **Capo II**

### **Misure di semplificazione in materia sanitaria**

## **ART. 28**

***(Modifiche all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)***

1. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole «*decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269*» sono aggiunte le seguenti: «*, nominato con decreto del Ministro della salute, sulla base della composizione prevista dallo Statuto. Con il decreto di cui al primo periodo è nominato il Presidente del consiglio di amministrazione, su designazione della Fondazione “Gerolamo Gaslini”*».

## **ART. 29**

***(Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)***

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il n. 3), è sostituito dal seguente:

- «3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- b) alla lettera e), dopo le parole «di prima istanza» sono espunte le seguenti: «rientranti nell'ambito dell'autocontrollo»;
- c) la lettera e-quater) è sostituita dalla seguente:  
«e-quater) la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa;»;
- d) dopo la lettera e-quater), sono aggiunte le seguenti:  
«e-quinquies) l'effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell'appropriatezza prescrittiva;  
e-sexies) l'effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali;».
- e) alla lettera f), dopo le parole «spesa a carico del cittadino,» sono inserite le seguenti: «scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale,».
2. Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti.
  3. L'erogazione dei servizi sanitari nei locali di cui al comma 2 è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia.
  4. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali di cui al comma 2, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un'insegna riportante la denominazione «Farmacia dei servizi» e forniscono idonea informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi.
  5. Due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari di cui all'articolo 1 decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, anche utilizzando i medesimi locali separati di cui al comma 2, previa stipula del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'autorizzazione all'utilizzo dei locali di cui al comma 2 da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete.

### Capo III

## **Disposizioni finali**

### **Art. 30**

#### **(Disposizioni di coordinamento)**

1. All'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 le parole “*con decreto del Ministro dello sviluppo economico*” sono sostituite dalle seguenti “*con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy*”.

### **Art. 31**

#### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione delle stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.